N. 4939/14 Reg. Gen Trib.
N. 69251/10 N.R.MOD.21(P.M.)
N. 14499/13 G.I.P. (MOD.20)

Sentenza N. 351/2015
Del 15/01/2015

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 23 GEN. 2015

Visto

Milano.

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

a) Procura Repubblica

b) Corpi Reato

c) Mod.1

il

Estratto a:

a) Mod.21 P.M.

b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione Penale per forfettizzazione

il

Campione Penale

Art.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE 4° PENALE

Composto dai Sigg. Magistrati

Dott.	OSCAR MAGI	Presidente est.
Dott.	MARIA TERESA GUADAGNINO	Giudice
Dott.	MONICA MARIA AMICONE	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

1) M C nato il a , attualmente detenuto per altra causa presso la casa di reclusione di Bollate (MI), assente per rinuncia.
Difeso di fiducia dall'avv. Daniela Fantoni del foro di Monza con studio in Monza via Prina n. 24.

2) R S nato il a , residente in o via n. libero, assente.
Difeso di fiducia dall'avv. Barbara Viale del foro di Monza con studio in Monza via Dante n. 30.

IMPUTATI

A) delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 commi I e III n. 1 c.p. perché in concorso fra loro e per procurarsi un ingiusto profitto, minacciando C Diego e M Mirella, dipendenti della farmacia di p Carlo M con un taglierino, si impossessavano dell'incasso pari a 594 euro
Con l'aggravante di aver agito in più persone riunite e con arma.
In Seregno il

B) delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 commi I e III n. 1 c.p. perché in concorso fra loro e per procurarsi un ingiusto profitto, minacciando Meroni Paolo e Conti Monica, dipendenti della farmacia di via Monte Bianco 48 con un taglierino, si impossessavano dell'incasso pari a 400 euro
Con l'aggravante di aver agito in più persone riunite e con arma.
In Cimbiate il

C) del reato p. e p. dagli artt.81 cpv, 110 c.p. e 4 L.110/75 perché in concorso fra loro ed al fine di commettere i reati di cui ai capi che precedono, nelle rispettive occasioni portavano in luogo pubblico un coltello
In Seregno il ed in Cimbiate il .
Con la recidiva ex art.99 c.p. per entrambi

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 15/01/2015 le parti così concludono:

PUBBLICO MINISTERO: chiede affermare la penale responsabilità degli imputati per tutti i fatti contestati e chiede la condanna di R S concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena finale di anni 3 mesi 6 giorni 15 di reclusione ed Euro 900 di multa e la condanna di M Cl ritenute non concedibili le attenuanti, alla pena finale di anni 5 di reclusione ed Euro 1400 di multa.

DIFESA IMPUTATO M Cl chiede l'assoluzione di M per non aver commesso il fatto non essendo stata dimostrata la sua responsabilità; in subordine chiede il minimo della pena, il riconoscimento della continuazione tra i reati e la concessione delle attenuanti generiche.

DIFESA IMPUTATO R S chiede l'assoluzione di R da tutti i capi d'imputazione quanto meno ai sensi dell'art. 530 2° comma c.p.p. mancando la prova della sua penale responsabilità; in subordine chiede il riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Lecco con un minimo aumento, la concessione delle attenuanti generiche prevalenti o equivalenti sulla recidiva, il minimo della pena e i benefici di legge se concedibili.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Motivi della decisione

Gli imputati sono stati rinviati a giudizio con decreto dell'8 aprile 2014.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, compiutasi alla presenza del M e con la assenza del R è stata compiuta la seguente attività istruttoria:

- Esame dei testimoni: M G (CC), A Mi Mi R M C M Ma P C D

- Esame dell'imputato: gli imputati non hnno inteso rendere l'esame dibattimentale; non sono state acquisite dichiarazioni rese dagli stessi nelle indagini preliminari;

- Acquisizione dei seguenti documenti o atti : sentenza del GIP di Lecco in data 21 novembre 2011, irrevocabile, nei confronti dei medesimi imputati per i reati di rapina aggravata e porto di arma impropria, commessi in) il sentenza del Tribunale di Monza del 9.11.2012 nei confronti dei medesimi imputati per i medesimi reati commessi in il , di assoluzione; copia di dichiarazioni scritte rese ai Cc di il 28.7.2010 da R S e dallo stesso firmate, allegate alle sentenza del GIP di Lecco; verbale di interrogatorio reso da R S in data 15 ottobre 2010 ai CC di in relazione alla vicenda di rapina di

All'esito le parti hanno concluso come da verbale.

La vicenda sottoposta al giudizio di questo tribunale prende le mosse (così come riferito dai testi M e R) dalla perquisizione effettuata in data 28 luglio 2010 dai cC di (su delega dei CC di) nell'abitazione di R) S , in ordine alla rapina allo stesso imputata avvenuta a il nel corso di detta perquisizione il R , oltre ad ammettere quanto veniva posto a suo carico, forniva agli operanti dichiarazioni confessorie di altre rapine commesse (in uno con il M con le stesse modalità in altre farmacie della zona ( ): i CC di portavano il R in caserma e, con la presenza ed assistenza di militari, lo invitavano a redigere una sorta di memoriale scritto, che veniva poi mandato al PM per l'ulteriore corso.

In relazione alle rapine contestate nel presente procedimento ( ) venivano effettuate indagini consistite nel far visionare alle persone che erano state oggetto di minaccia (con il Taglierino) degli album fotografici riproducenti, tra l'altro, le foto del M e del R .

L'istruttoria dibattimentale ha sostanzialmente ripercorso gli esiti di tali attività istruttorie preliminari: ai testi convocati (A , C , C i e M) è stato chiesto di raccontare le modalità delle rapine subite ed è stato richiesto di visionare le foto sugli album a loro mostrate, per verificare le concrete modalità del riconoscimento fotografico effettuato; i testi A e C (rapina commessa a) non avevano riconosciuto, a suo tempo, nessuno, e nessuno hanno riconosciuto in dibattimento; i testi C e M avevano sì riconosciuto in due foto il M Cl , ma, non solo non lo riconoscevano in aula vedendolo personalmente, quanto anche confermavano di aver riconosciuto, a suo tempo, sostanzialmente il vestiario della persona che avevano visto in foto e che, quindi, non potevano essere sicuri del riconoscimento effettuato.

A queste risultanze dibattimentali (piuttosto esigue, come ben si vede) deve aggiungersi la valutazione del contenuto del documento a firma R S , come si è visto , redatto dallo stesso in data 28 luglio 2010 dinanzi ai CC di I che lo stavano fermando in relazione alla rapina da lui commessa a I .

Deve tuttavia rilevarsi che tale documento non può essere ritenuto e valutato come un qualsiasi documento proveniente dall'imputato , e, come tale, normalmente acquisibile agli atti dibattientali e normalmente valutabile nel suo contenuto (nel caso auto ed etero accusatorio): le modalità di acquisizione della scrittura (così come correttamente descritte dal teste M) devono far ritenere che il contenuto della stessa non sia altro (sebbene in forma scritta) che il contenuto di dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato alla PG, dichiarazioni che, ai sensi del 7o comma dell'art. 350 CPP, non possono essere utilizzate in dibattimento in alcun modo a fini probatori , nemmeno a supporto di una chiamata di correo preesistente .

La giurisprudenza della S.C è chiara ed univoca sul punto e qui basterà richiamare solo alcune sentenze che hanno definito l'argomento :Cass. sez.1 sentenza n. 40050 del 23.9.08; sez. 6 , sentenza n. 107 del 1993 (che esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla PG non solo a livello dibattimentale, ma anche per la sola emissione di una misura cautelare); sez. 4 , sentenza n.5144 del 24.4.1996; sezione 4 , sentenza n. 1544 del 31.1.1997.

Ora , ritenuto che il principio indicato nel 7 comma dell'art. 350 CPP non sia discutibile (attese le evidenti ragioni di garanzia che sottendono alla dichiarata inutilizzabilità) deve solo verificarsi che , nel caso in esame, si ricada nella ipotesi indicata enon piuttosto nel

2

caso di documento scritto proveniente ex se dall'imputato o dall'indagato , caso che, invece, legittimerebbe l'acquisizione dello stesso ed il suo utilizzo processuale: come però già detto, le modalità di acquisizione del documento e della sua realizzazione escludono la praticabilità della ipotesi alternativa effettuata: ammesso e non concesso che il R si sia spontaneamente deciso alla scrittura dello stesso e che quindi il contenuto dello scritto corrisponda effettivamente al suo pensiero, tutto questo non implica che la comunicazione da lui resa alla PG operante (ai sensi dell'art. 350 7° comma CPP)possa mutare di valore probatorio solo e soltanto per il fatto che essa sia scritta di pugno dal soggetto e non riferita oralmente ai carabinieri ; in questo senso va sottolineato che in nessun modo ed in nessun luogo il R ha confermato il contenuto delle dichiarazioni scritte , che, pertanto, devono ritenersi "tamquam non essent".

Deve quindi ritenersi che, allo stato, esclusa la utilizzazione del documento del R (come si è detto auto ed etero accusatorio) a carico dei due imputati vi sia, a livello probatorio, assai poco: le dichiarazioni dei testi (i e M (che però non sono per nulla sicuri della loro identidicazione fotografica) , nonchè le modalità di commissione dei fatti (assolutamente simili) ed il contesto temporale e spaziale in cui sono avvenuti.

Come si vede, troppo poco per incardinare una certezza di responsabilità in ordine a tutti i fatti contestati: il proscioglimento ai sensi dell'art. 530 2o comma , quindi, si impone.

PQM

Visto l'art. 530 2o comma CPP

assolve

M C e R Sa dai reati agli stessi ascritti per non aver commesso il fatto.

Indica in giorni 30 il termine di deposito per la motivazione della presente sentenza.

Milano 15.1.2015

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI 23 GEN. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL PRESIDENTE
(Dott. Oscar MAGI)